



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'Unione delle Province d'Italia (di seguito UPI) con sede in Piazza Cardelli n. 4, Roma, nella persona del Presidente Antonio Saitta;

E

L'Associazione Nazionale dei Dirigenti e delle Alte Professionalità della scuola (di seguito ANP), con sede in Viale del Policlinico n. 129/A, Roma, nella persona del Presidente Giorgio Rembado;

LE PARTI

L'**UPI** è l'Associazione che rappresenta tutte le Province italiane, escluse le Province autonome di Trento, Bolzano e Aosta, che svolge compiti di valorizzazione, promozione, e supporto in favore delle associate e che promuove la tutela delle istanze locali presso il Governo e il Parlamento. L'UPI è parte della Conferenza Unificata e della Conferenza Stato-Città e Autonomie locali.

L'**ANP** è l'Associazione che rappresenta dal 1987 la categoria dei dirigenti e delle alte professionalità della scuola in ogni sede e ad ogni livello, tutelandone gli interessi morali ed economici e promuovendo iniziative atte a migliorare la loro professionalità.

VISTA la legge 11 gennaio 1996, n. 23 recante "Norme per l'edilizia scolastica" che assegna alle Province, relativamente all'istruzione del secondo ciclo, le competenze in materia di:

- realizzazione e fornitura di nuovi edifici scolastici;
- manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti, comprensiva della messa in sicurezza degli edifici e della messa a norma degli impianti;
- spese per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento e per i relativi impianti;
- spese varie di ufficio e per l'arredamento, inclusi banchi, sedie, aule multimediali, laboratori ecc.;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la

semplificazione amministrativa” e, in particolare, l’articolo 21 che riconosce ad ogni scuola l’autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e sperimentazione per permettere un più stretto collegamento con la realtà locale in cui è insediata, una maggiore rapidità operativa e chiama la scuola ad una nuova sinergia con gli Enti locali e con il territorio al fine di progettare un’offerta formativa più ampia e rispondente ai bisogni degli allievi;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 139 che assegna alle Province, relativamente all’istruzione del secondo ciclo, compiti e funzioni inerenti l’istruzione tra cui:

- l’istituzione, l’aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole;
- i servizi di supporto organizzativo del servizio d’istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;
- il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d’intesa con le istituzioni scolastiche;
- la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti.

VISTO il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 “Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti”;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 3 che richiede alle istituzioni scolastiche di elaborare il Piano dell’Offerta Formativa (POF) anche sulla base della progettazione educativa degli Enti locali e l’articolo 9 che prevede la possibilità di ampliare l’offerta formativa coordinandosi con le eventuali iniziative promosse dagli enti locali;

VISTO il D.I. 1° febbraio 2001, n. 44 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione” che stabilisce le forme e le condizioni particolari di autonomia degli enti territoriali e delle istituzioni scolastiche;

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”;

VISTO il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali”;

VISTO il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici”;

VISTO il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89 “Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei”;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 – convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 – “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” e, in particolare, l’articolo 17, comma 10, lettera b-bis che riconferma, tra le funzioni fondamentali delle Province, anche quelle relative alla programmazione provinciale della rete scolastica e alla gestione dell’edilizia scolastica relativa alle scuole del secondo ciclo;

VISTO il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” – convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 – e, in particolare, l’articolo 11 comma 4-sexies che, a decorrere dall’esercizio finanziario 2013, prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del Fondo Unico per l’edilizia scolastica nel quale confluiscono tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica;

PREMESSO CHE LE PROVINCE

- svolgono un ruolo primario nel perseguimento dell’obiettivo comune di migliorare la qualità dei servizi scolastici del nostro Paese attraverso interventi rilevanti volti ad assicurare che le strutture edilizie utilizzate rispondano appieno alle esigenze di sicurezza, di funzionalità e di adeguatezza nonché ai fabbisogni manifestati dai cittadini, in termini quantitativi e qualitativi;
- svolgono funzioni relative alla programmazione dell’offerta formativa e alla pianificazione della rete scolastica;
- gestiscono, nel corso dell’anno scolastico 2012-2013, 5.179 edifici scolastici che ospitano 3.226 istituti scolastici del secondo ciclo composti di 117.348 classi che accolgono 2.596.031 alunni;
- nel quinquennio 2005-2010, hanno impegnato circa 9 miliardi di euro di risorse proprie per spese correnti/manutenzione ordinaria e spese di investimento/manutenzione straordinaria e nuove costruzioni a favore delle scuole secondarie superiori (nello stesso quinquennio 2005-2010 i trasferimenti statali a comuni e province per l’edilizia scolastica delle scuole sia primarie che secondarie di primo e secondo grado sono stati complessivamente pari a 250 milioni di euro);

PREMESSO CHE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

- costituiscono un modello policentrico, fondato sull’autonomia delle stesse istituzioni, che coinvolge in senso pluralistico il sistema dei soggetti che regolamentano ed organizzano i servizi di istruzione e cioè, oltre allo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni;

- sono istituzioni autorevoli rispetto al territorio, contribuendone alla crescita, nonché comunità educanti che esercitano la funzione pubblica dell'istruzione attraverso la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno studente e il recupero delle situazioni di svantaggio in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione;

PREMESSO CHE L'ANP E L'UPI

- Hanno sottoscritto due protocolli d'intesa, rispettivamente il 18 giugno 1994 ed il 25 giugno 2003, al fine di promuovere una efficace collaborazione tra Province e Istituzioni scolastiche;

- Riconoscono la necessità di tenere in debito conto l'autonoma capacità negoziale delle singole istituzioni scolastiche in materia di contratti con terzi aventi ad oggetto concessioni di servizio o utilizzo di locali, fermo restando che la Provincia di riferimento deve essere tenuta esente da incrementi di spese per le relative utenze;

- Riconoscono la necessità di coinvolgere i dirigenti scolastici nelle attività di pianificazione, monitoraggio e verifica finale degli interventi edilizi di competenza della Provincia di riferimento;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La centralità della Scuola

L'UPI e l'ANP riconoscono la centralità della scuola pubblica quale priorità del Paese su cui occorre investire per assicurare alle future generazioni una crescita culturale, formativa, professionale e sociale di qualità che permetta loro di acquisire le competenze necessarie per diventare cittadini protagonisti e competitivi in Italia, in Europa e nel Mondo.

Articolo 2

Edilizia scolastica e sicurezza

L'UPI e l'ANP convengono sulla necessità di intervenire per la messa in sicurezza delle scuole attraverso un Piano pluriennale straordinario di interventi annualmente e adeguatamente finanziato, atteso che: (1) quasi il 50% del patrimonio edilizio scolastico è stato costruito tra il 1961 e il 1980, quindi prima dell'entrata in vigore della normativa antisismica; (2) esso si trova, per il 33,70%, in aree a rischio sismico; (3) esso si trova, per il 10,67%, in aree ad alto rischio idrogeologico e che (4) il patrimonio tutto ha comunque necessità di una manutenzione costante, di uno sviluppo qualitativo e di una collocazione sul territorio adeguati alla continua evoluzione delle dinamiche formative, culturali, economiche e sociali, ai sensi dell'art. 1, primo comma, della legge 23/1996.

Articolo 3

Snellimento delle procedure

Le parti concordano sull'inefficacia del meccanismo di finanziamento straordinario dei Fondi Cipe in quanto trattasi di un percorso lungo e farraginoso che non consente né un intervento tempestivo né una programmazione sul territorio e convengono sulla necessità che il Fondo unico per l'edilizia scolastica – previsto dall'art.11, comma 4-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 – sia volto a programmare appositi piani triennali di interventi di edilizia scolastica, articolati in singole annualità, nonché a finanziare i relativi fabbisogni economici tenendo conto, nell'assegnazione delle risorse, della capacità di spesa dimostrata dagli enti locali nell'annualità precedente.

Articolo 4

Risorse e investimenti

L'UPI e l'ANP riconoscono che l'impatto dei tagli alle risorse delle Province (che ammontano rispettivamente a 500 milioni di euro per il 2012 e 1.200 milioni di euro dal 2013) rischia di incidere negativamente sulla effettiva capacità di assicurare un livello efficiente di servizi alla collettività e – di conseguenza – alla popolazione scolastica di riferimento, a fronte del fatto che le spese correnti per l'edilizia scolastica rappresentano circa il 20% delle spese correnti totali mentre la spesa per investimento rappresenta circa il 15% delle spese per investimento totali.

Le parti ritengono pertanto indispensabile un allentamento dei vincoli del Patto di stabilità interno relativamente agli interventi per l'edilizia scolastica.

Articolo 5

Accordi locali tra Province e istituzioni scolastiche o loro reti

L'UPI e l'ANP riconoscono il ruolo strategico dei dirigenti scolastici per il perseguimento della migliore gestione delle risorse edilizie ed economiche assegnate alle istituzioni scolastiche e concordano sulla necessità di creare positive sinergie fra le amministrazioni provinciali e i dirigenti stessi, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse edilizie ed economiche, la manutenzione e ristrutturazione degli edifici esistenti nonché di collaborare per programmare la nuova edilizia scolastica.

Le parti, nell'attuale contesto di crisi che il nostro Paese sta attraversando, riconoscono la necessità di ottimizzare al meglio le risorse disponibili impegnandosi a promuovere la stipula di accordi locali fra le singole province e le singole istituzioni scolastiche del secondo ciclo, oppure con loro reti, che abbiano ad oggetto le seguenti materie:

- a) assegnazione alle istituzioni scolastiche, compatibilmente con le risorse finanziarie delle Province, di:
 - i. un contributo finanziario destinato alla manutenzione ordinaria e quantificato in base ad una lista di indicatori condivisi preventivamente fra ANP e UPI;
 - ii. un budget destinato al pagamento delle utenze elettriche e commisurato al consumo storico, previa voltura alle singole scuole per avvalersi dell'IVA

ridotta al 10%, in modo che la Provincia consegua il risparmio derivante dall'abbattimento di tale aliquota fiscale e che gli eventuali risparmi sui consumi rimangano interamente nella disponibilità dell'istituzione scolastica;

iii. un budget destinato al pagamento delle spese telefoniche e commisurato al consumo storico i cui eventuali risparmi siano lasciati, nella misura del 50%, nella disponibilità dell'istituzione scolastica.

b) definizione concordata delle priorità e della pianificazione degli interventi manutentivi ed edilizi di competenza della Provincia, attribuendo particolare rilevanza alla messa in sicurezza degli edifici scolastici.

Articolo 6

Impegni dell'UPI

L'UPI si impegna a:

- garantire presso le Province la massima diffusione del presente protocollo d'intesa e delle iniziative conseguenti;
- promuovere l'adozione del presente protocollo presso le UPI regionali.

Articolo 7

Impegni dell'ANP

L'ANP si impegna a:

- promuovere una campagna di informazione diretta alle scuole per diffondere la conoscenza del presente protocollo d'intesa;
- favorire la diffusione di accordi di rete finalizzati all'ottimizzazione delle risorse e al contenimento della spesa;
- promuovere, attraverso le proprie strutture locali, una campagna di informazione diretta a studenti e genitori per il corretto uso degli spazi della scuola;
- diffondere e condividere le buone prassi (ottimizzazione dei contratti, attivazione di appositi micro-progetti con copertura assicurativa, attenta gestione delle risorse energetiche, pratiche di risparmio energetico, ...)

Articolo 8

Attività di collaborazione tra ANP e UPI

L'ANP e l'UPI si impegnano a operare insieme per:

- predisporre e presentare progetti europei con vasto partenariato;
- ricercare partenariati, anche a livello locale, con ordini professionali, aziende, federazioni, consorzi, banche ecc. al fine di raggiungere accordi specifici su interventi da realizzarsi nelle scuole.

Articolo 9

Osservatorio permanente

Entro 30 giorni dalla stipula del presente Protocollo è istituito un Osservatorio permanente costituito da due rappresentanti dell'UPI e due dell'ANP.

Tale Osservatorio è finalizzato alla realizzazione degli obiettivi indicati nel protocollo e alla verifica dell'efficacia dello stesso, nonché all'elaborazione di campagne di comunicazione e informazione, alla raccolta e diffusione di buone prassi e alla realizzazione di indagini conoscitive sul territorio per il monitoraggio delle spese.

Roma, 13 giugno 2013

Il Presidente dell'UPI

Antonio Saitta

Il Presidente dell'ANP

Giorgio Rembado
